

**Sentenza n. 1536/2020 pubbl. il 18/02/2020**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**

Decima sezione civile  
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65766/2016 r.g. promossa da:

**B.I.** (C.F./P.I. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. PAPOTTO FRANCESCO SIMONE e dall'avv. PAPOTTO ENRICO (PPTNRC39M26B428H) VIA BESANA, ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,  
PARTE ATTRICE

contro

**M.M.** (C.F./P.I. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. VECCHIO VIRGINIA PAOLA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

**GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA** (C.F./P.I. 00885741009), rappresentato e difeso dall'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,

PARTI CONVENUTE

OGGETTO: lesione personale

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

**Per l'attore:**

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:*

**IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui in atti ed in funzione della prodotta documentazione (Cfr. docc.1 e ss.), il sinistro, occorso in danno all'odierno attore, in data 18/09/2014, ore 18:00 circa, è da imputare alla condotta negligente ed omissiva del Sig. M.M. , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2052 c.c., ovvero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2043 c.c. e, per l'effetto, **condannare il Sig. M.M. c.f. MCC.MHL.76S09.I535.C di Scicli (RG), via Ustica s.n.c. - e/o chi per esso - al risarcimento di tutti i danni personali, fisici, materiali, morali ed esistenziali, complessivamente subiti dal Sig. B.I. , c.f. SCI.BNT.37H08.A662.T, in conseguenza del sinistro per cui è causa e, così, al pagamento dell'importo di complessivi €.77'722,30, analiticamente dettagliato e documentato in atti (Cfr. docc.1 e ss.), ovvero condannare il Sig. M.M. c.f. MCC.MHL.76S09.I535.C di Scicli (RG), via Ustica s.n.c. - e/o chi per esso - al risarcimento ed al pagamento, in favore dell'odierno attore, di quella diversa somma, maggiore o minore, scaturita dall'esperita CTU medico-legale, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà comunque ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.****

**IN OGNI CASO:** con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, magg. 15% TPF (ovvero nella diversa misura di Legge), 4% CPA e 22% IVA, compresi, **da distrarsi a favore degli scriventi procuratori antistatari.”**

**Per il convenuto M.M. :**

*“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:*

**NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE :** rigettare le domande di parte attrice perchè prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;

**NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA :** nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, accertare il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. e, conseguentemente, ridurre l'importo dell'eventuale risarcimento che risultasse dovuto;

**NEL MERITO, comunque nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, dichiarare il terzo Groupama Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma viale Cesare Pavese n. 385, tenuto a garantire il convenuto M.M. da ogni pretesa attorea e, per l'effetto condannare Groupama**

**Assicurazioni S.p.A. al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del signor I.B.**

*In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.*

**Per GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA:**

*“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,*

**NEL MERITO**

*Respingere integralmente le avverse pretese siccome infondate e non provate per le ragioni suesposte.*

**IN VIA SUBORDINATA**

*Accertata in ogni caso la responsabilità concorsual-prevalente dell'attore I., limitare la eventuale condanna risarcitoria posta a carico del convenuto M. a quanto effettivamente accertato all'esito dell'istruttoria.*

*Accertare la sussistenza ed il grado dell'apporto causale del sig. I. nella verifica dell'evento dannoso per cui è causa, in applicazione del disposto di cui all'art. 1227, co. 1° c.c., limitando conseguentemente l'eventuale obbligo*

*risarcitorio in capo al convenuto nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed in ogni caso emergente all'esito dell'espletanda istruttoria.*

*Con vittoria di spese, compensi professionali, Rimb. Forf. 15%, CPA e IVA come per legge.*

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

*Si chiede sin d'ora disporsi CTU medico legale sulla persona dell'attore I.B. volta ad accertare l'entità e la riconducibilità delle lesioni lamentate all'evento per cui è causa, in una con la quantificazione dei postumi reliquati"*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato B.I. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Michele M. e la rispettiva compagnia di assicurazione Groupama Assicurazioni S.p.a., al fine di accertare la responsabilità del convenuto M. ex art. 2052 c.c. o ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, e di ottenere la condanna, in via solidale o disgiunta con Groupama Assicurazioni s.p.a., al risarcimento dei danni da lui subiti in ragione della caduta dalla scala a causa dell'urto provocato dal cane di proprietà di Michele Miccichè.

L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:

- che il 18 settembre 2014, alle ore 17.40 circa, mentre si trovava in cima ad una scala di alluminio, all'esterno del suo appartamento, sito in via San Erlembaldo n. 2, al fine di riparare la serranda della propria finestra, la scala veniva urtata violentemente dal pastore tedesco del Signor M. che scappava al suo controllo alla vista di un gatto randagio;

- di essere stato ricoverato e a causa della caduta, riportando frattura branca ischiopubica destra e sospetta frattura parete posteriore dell'acetabolo destro;

- che nell'imminenza del fatto il Signor M. gli ha prestato soccorso e si è assunto la responsabilità del sinistro con dichiarazione scritta (doc. 1);

- che l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 rivolto al Sig. Michele M. ed a Groupama Ass.ni S.p.a. è rimasto privo di riscontro (docc. 13-14).  
Si è costituito in giudizio Michele M. chiedendo di respingere le domande attoree, e, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Groupama Assicurazioni S.p.a. ai fini di essere tenuto indenne e manlevato da ogni somma da corrispondere in ragione del presente giudizio. Nel merito il convenuto, a sua difesa, ha dedotto la sussistenza del caso fortuito ex art. 2052 c.c. integrato dal passaggio del gatto randagio, che ha attirato l'attenzione del proprio pastore tedesco, e, in via subordinata, del concorso colposo del danneggiato per non avere adottato le cautele necessarie.

Si è costituita in giudizio altresì Groupama Assicurazioni S.p.a., eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed opponendosi alle domande della parte attrice, per assenza di prova del fatto e, in via subordinata, rilevando il concorso colposo del danneggiato, consistito nel non aver adottato alcuna misura di sicurezza e nel mancato ausilio da parte di terzi mentre eseguiva i lavori di riparazione.

La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e ctu medico-legale sulla persona dell'attore.

All'udienza del 30 ottobre 2019, innanzi alla scrivente giudice, subentrata nell'assegnazione del fascicolo, le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, e la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

\*

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento solo nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da Groupama Assicurazioni s.p.a. rispetto alla domanda proposta dalla parte attrice.

Sul punto va richiamato quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e in particolare che: *“la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. .... il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”* (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).

Le stesse considerazioni sopra riportate non possono non valere chiaramente anche in caso di legittimazione passiva; nel caso di specie è evidente che parte attrice, allegando sin dall'atto di citazione di agire nei confronti della compagnia assicuratrice, qualificandola espressamente come *“rispettivo ente assicuratore”* e pertanto chiaramente come il soggetto che ha assicurato il rischio di Michele Miccichè, non ha neppure allegato di voler far valere un proprio diritto nei confronti di Groupama Assicurazioni s.p.a., nei cui confronti non poteva all'evidenza vantare né un titolo contrattuale, né un titolo previsto dalla legge. Rispetto alla domanda attorea va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Groupama Assicurazioni s.p.a.

Tanto premesso nel merito si osserva che la fattispecie concreta è certamente riconducibile nell'alveo dell'art. 2052 c.c., che disciplina un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Sussiste, invero, una presunzione di responsabilità del proprietario dell'animale, o di chi se ne serve, che prescinde dal comportamento o dall'attività svolta da quest'ultimo; il proprietario, infatti, risponde dei danni cagionati dall'animale in ragione della relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e

l'animale. L'attore pertanto è tenuto a provare il fatto, le conseguenze dannose e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito ed il fatto, mentre il convenuto può liberarsi da tale responsabilità solo provando il caso fortuito, ossia quell'evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale (vedi in senso conforme Cass.civ., 7260/2013; Cass.civ., 12161/2000).

Non è, infatti, sufficiente dimostrare di essere esente da colpa o di aver utilizzato la comune prudenza e diligenza nella custodia dell'animale, bensì, come affermato dalla giurisprudenza, che si condivide, occorre che ricorra un fattore esterno, che rivesta i caratteri dell'assoluta eccezionalità e imprevedibilità, caratteri che non ricorrono in caso di danno cagionato da un impulso inusuale della bestia, come può essere l'imbizzarrimento di un cavallo, non potendo essere considerato questo un evento eccezionale e imprevedibile (Cass.,n. 631/1979).

Nel caso di specie parte attrice ha provato il fatto ed il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, mentre parte convenuta non ha dimostrato la sussistenza del caso fortuito ex art. 2052 c.c.

Dalle risultanze dell'istruttoria orale e, in particolare, dalla deposizione dei testi Fabio Enrico Provenzano e Aurelio Vozzella, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il cane è stato visto scappare dal controllo del proprietario nell'intento di inseguire un gatto randagio e, era ancora libero nei pressi della scala sulla quale si trovava B.I., ne ha provocato la caduta.

Infatti il teste Provenzano ha nel corso dell'udienza del 25.6.2018 dichiarato: *"preciso che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capitolo mi trovavo all'ingresso del cortile per andare a trovare l'attore, quando ho visto che lo stesso si trovava sulla scala che viene raffigurata nello foto sub doc.3, e confermo che vi era il sig. Aurelio Vozzella che lo stavo aiutando passandogli gli attrezzi, ho capito che lo stesso stava sistemando la serranda della sua finestra; sul cap.2: confermo di avere visto il cane pastore tedesco che era libero senza guinzaglio inseguire un gatto randagio e così facendo urtare la scala ove si trovava l'attore e questo cadere per terra, non ricordo se anche la scala è caduta per terra"* (cfr. verbale di udienza).

Le stesse circostanze sono state confermate dal teste Vozzella, il quale ha dichiarato: *"nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capitolo mi trovavo all'interno dell'appartamento dell'attore e passavo allo stesso l'attrezzatura necessaria, mentre lo stesso si trovava sulla scala che viene raffigurata nello foto sub doc.3, stavamo sistemando la serranda della sua finestra; sul cap.2: preciso di avere sentito inizialmente abbaiare e poi vedere il cane pastore tedesco urtare la scala ove si trovava l'attore e questo cadere per terra con la scala; sul cap.3: ho già risposto; sul cap.4: preciso di essere uscito dall'appartamento con la moglie dell'attore, e fuori abbiamo trovato il signore indicato nel capitolo che si qualificava come proprietario del cane, questo era libero senza guinzaglio"* (cfr. verbale di udienza).

Inoltre il fatto, così come confermato dai testi oculari, può ritenersi ammesso dallo stesso convenuto Miccichè, che non si è presentato all'udienza del 25.6.2018 per rendere l'interrogatorio formale senza al contempo fornire alcuna giustificazione; ex art. 232 c.p.c. detto elemento, unitamente alla confessione stragiudiziale documentata dalla parte attrice sub doc. n. 1 induce a ritenere ammessi i fatti ivi descritti ed oggetto dei capitoli di prova formulati da parte attrice ed ammessi dal Giudice con ordinanza dell'11.4.2018.

A fronte della ricostruzione fattuale sopra riportata, non può essere condivisa l'eccezione formulata dal proprietario del cane, secondo cui il passaggio di un gatto randagio che ha determinato la fuga del cane debba integrare un'ipotesi di caso fortuito, previsto dall'art. 2052 c.c. Infatti il passaggio di un altro animale in prossimità del cane, oggetto di proprietà o custodia ex art. 2052 c.c., non può essere ritenuto elemento eccezionale, quanto al contrario un evento del tutto prevedibile e che il proprietario non solo ben poteva contemplare, ma anche avrebbe dovuto tenere in considerazione, prestando maggior attenzione alla presa del guinzaglio, tenuto a maggior ragione conto del fatto che il cane di grossa taglia era ancora in tenera età e, pertanto, particolarmente vivace, curioso e anche di difficile controllo. Pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, la reazione del cane alla vista del gatto non può essere qualificata come evento imprevedibile ed eccezionale, trattandosi piuttosto di un impulso naturale del cane del tutto prevedibile. Dunque, avendo assolto parte attrice l'onere probatorio su di lei gravante e non sussistendo gli estremi del caso fortuito, va pertanto affermata la responsabilità ex art. 2052 c.c. del convenuto per i danni subiti da parte attrice. Tuttavia, tenuto conto del fatto che l'attore di 77 anni era su una scala a sette gradini, posizionata in area cortilizia condominiale, senz'altro aperta al transito pedonale e carraio di veicoli, senza aver adottato alcuna cautela, quale la presenza di qualcuno che lo aiutasse a tenere ferma la scala, va riconosciuto un concorso di colpa da parte attrice nella misura del 20%, con l'effetto che il danno patito va proporzionalmente in detta misura ridotto. La necessità di provvedere alla riparazione della tapparella posizionando la scala su un'area di fatto aperta al pubblico transito avrebbe, in particolare, dovuto all'evidenza destare nella parte attrice particolare cautela, al preciso fine appunto di salvaguardare la propria incolumità. Tuttavia specularmente non possono essere condivisi i rilievi critici di Michele Miccichè, né di Groupama assicurazioni s.p.a., atteso che la normativa speciale, prevista per prestatori di lavoro, non può essere all'evidenza imposta a chi esegua lavori di riparazione nella propria abitazione e in ogni caso non è confermato, come dedotto dal convenuto, che B.I. abbia posizionato, la scala presso la pubblica via, ma al contrario presso area cortilizia dello stabile condominiale in cui è sita la propria abitazione.

Quanto ai danni alla persona, è stata disposta consulenza medico legale sulla persona della parte attrice, consulenza che deve essere posta a fondamento della presente decisione; dall'espletata C.T.U. medico legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è risultato che la parte attrice in seguito al sinistro ha riportato *"frattura branca ileo-ischio-pubica dx, frattura composta acetabolo"*.

Tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal dott. Giuseppe Deleo incaricato, un periodo di inabilità temporanea assoluta di 26 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 45 giorni, di

temporanea parziale al 50% di 30 giorni, di temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni, nonché postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica (danno biologico) del soggetto nella misura dell' 12%.

Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).

Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice *"1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarsi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")".*

Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione.

Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomico-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.

Al riguardo, si rammenta soltanto che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).

Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 77) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro 8.060,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 98,00 in assenza di rilievi in ordine alla particolare sofferenza del danneggiato), e di euro 23.048,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.

Con particolare riferimento alla "personalizzazione" del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui *"il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta*

*liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegare dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo ‘tenuto conto della gravità delle lesioni’” (Cass. 23778/2014).*

Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro va determinato nell'importo di euro 31.108,50 in moneta attuale.

Quanto al danno patrimoniale, devono essere riconosciute all'attore come posta risarcitoria le sole spese sostenute pari a 53,00 euro (rivalutate ad oggi in euro 54,00) in quanto direttamente conseguenti al sinistro e finalizzate all'introduzione del giudizio. Le spese di ctu e di ctp non costituiscono invece poste di danno patrimoniale come da considerazioni di cui infra.

L'importo di euro 31.162,50 deve peraltro essere ridotto del 20%, atteso il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.

In conclusione, il convenuto deve essere condannato a pagare in favore di B.I. la somma complessiva di euro 24.930,00 espressa in moneta attuale. Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.

Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

Va accolta la domanda formulata da M.M. nei confronti di Groupama assicurazioni s.p.a., atteso che risulta provato che il convenuto abbia stipulato con la compagnia assicuratrice da lui chiamata in causa anche la cd. Garanzia Facoltativa Cane, prodotta in atti. Groupama assicurazioni s.p.a. non ha a sua volta eccepito l'esistenza di clausole di esonero della responsabilità, né di volersi avvalere di franchigia, o di limiti di massimale eventualmente stipulati *inter partes*.

Ne consegue che la compagnia assicuratrice dovrà essere dichiarata tenuta indenne e a manlevare M.M. da tutte le somme che sarà costretto a versare in ragione del presente giudizio.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui il convenuto Miccichè deve essere condannato a rifondere quelle sostenute da B.I. e Groupama assicurazioni s.p.a. a rifondere quelle sostenute dal convenuto Miccichè. Allo stesso modo la parte attrice, stante l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, deve a sua volta essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute da Groupama assicurazioni s.p.a. La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della semplicità delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.

Come già anticipato, sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della CTU medico legale vengono poste a carico della parte convenuta e di Groupama assicurazioni s.p.a. nella stessa misura, alla luce della soccombenza rispetto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da I.B. .

A tali spese vanno aggiunte senz'altro anche quelle sostenute da parte attrice per complessivi euro 862,00 per il CTP dott. Maurizio Bruni, poiché documentate e giocoforza connesse con le conseguenze dannose per cui è causa (v. fatture prodotte) atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. 9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono "spese giudiziali" e non componenti del danno da risarcire sicché le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue, come è nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1. accerta la concorrente responsabilità di B.I. e di M.M. nella determinazione della caduta occorsa a B.I. in data 18.9.2014 a causa del cane di proprietà di M.M., rispettivamente nella misura del 20% e dell'80%;
2. condanna M.M. al risarcimento dell'80% dei danni patiti da B.I. , che si liquidano euro 24.930,00, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto alla data della presente sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3. in accoglimento della domanda di manleva proposta da M.M. nei confronti di Groupama Assicurazioni s.p.a., condanna Groupama Assicurazioni s.p.a. a rifondere a M.M. quanto M.M. sarà chiamato corrispondere a titolo di risarcimento dei danni, per capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali in esecuzione della presente sentenza;

4. pone definitivamente a carico di M.M. e di Groupama Assicurazioni s.p.a., in egual misura, le spese di C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa;
5. condanna M.M. a rifondere in favore di B.I. le spese di lite, che si liquidano in euro 1.625,73 per le spese ed in euro 4.835,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
6. condanna Groupama Assicurazioni s.p.a. a rifondere in favore di M.M. a le spese di lite, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
7. condanna B.I. a rifondere in favore di Groupama Assicurazioni s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.

Milano, 17.2.2020

Il Giudice

Lucia Francesca Iori